Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 207

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 9 settembre 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 207 DEL 9 SETTEMBRE 1950:

MINISTERO DEI TRASPORTI

Quinto elenco degli autoveicoli e loro parti assegnati in uso dal Ministero dei trasporti i cui dati di identificazione vengono pubblicati a norma dell'art. 7 del decreto legislativo Presidenziale 22 gennaio 1948, n. 118.

(3848)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 agosto 1950, n. 695.

Proroga dei termini di cui alla legge 13 marzo 1950, n. 114, concernente modificazioni alla legge 8 maggio 1949, n. 285, e al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, recanti provvedimenti per la cooperazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine del 30 giugno 1950 stabilito dagli articoli 1 e 2 della legge 13 marzo 1950, n. 114, recante provvedimenti per la cooperazione, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1951.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a By di Ollomont, addì 10 agosto 1950

EINAUDI

DE GASPERI — MARAZZA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 10 agosto 1950, n. 696.

Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a By di Ollomont, addì 10 agosto 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	
1	Indennità agli addetti al Gabinetto	2.500.000
2	Premio giornaliero di presenza al personale addetto al Ministero (art. 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (*Spesa obbligatoria*)	300.000
3	Compensi per lavoro straordinario al personale addetto al Ministero (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	150.000
4	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale addetto al Ministero (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	100.000
5	Spese casuali	100.000
	Totale della categoria I della parte ordinaria	3.150.000

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	Spese generali	3.150.000
	Totale della categoria I della parte ordinaria	3.150.000
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	3.150.000
		3.150.000

Il Ministro per il tesoro
PELLA

LEGGE 10 agosto 1950, n. 697.

Ripristino della posizione di contrattista per gli agenti delle Ferrovie dello Stato passati a ruolo, in seguito a pubblico concorso, prima della entrata in vigore del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sistemati nell'attuale posizione, in seguito a pubblico concorso, con decorrenza antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, i quali prima di detta sistemazione facevano parte del personale contrattista della stessa Amministrazione con una qualifica superiore a quella acquisita in base al concorso, possono rinunziare a quest'ultima per riacquistare la posizione precedente e prendere parte ai concorsi interni previsti dal citato decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667.

Art. 2.

Gli agenti di ruolo che, pur avendo nella precedente posizione di contrattista una qualifica uguale od equiparata a quella acquisita, in base a pubblico concorso, con decorrenza antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, avrebbero avuto titolo, in relazione alle disposizioni emanate nei riguardi del personale contrattista, ad una qualifica di grado superiore con decorrenza antecedente alla data predetta, acquistano tale superiore qualifica e godono dello stesso trattamento di cui all'art. 1.

Art. 3.

Agli effetti economici le regolarizzazioni di qualifiche e stipendi in dipendenza dei provvedimenti di cui agli articoli precedenti avranno la decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Gli agenti che ritorneranno nella posizione di contrattista in base agli articoli 1 e 2 della presente legge e che abbiano i requisiti per prendere parte ai concorsi interni banditi in base all'art. 2 del decreto legislativo n. 667, del 9 luglio 1947, possono presentare la domanda di partecipazione ai concorsi predetti anche dopo la scadenza dei termini fissati dal relativo bando.

Qualora i concorsi interni ai quali i predetti agenti avrebbero avuto titolo a partecipare siano stati già espletati, gli agenti medesimi potranno prendere parte al primo concorso che verrà bandito o eventualmente ad uno in corso di espletamento. Gli agenti riconosciuti idonei verranno, a seconda del punteggio riportato, sistemati a ruolo, in eccedenza, dalla stessa data dell'approvazione delle graduatorie di merito relative ai concorsi cui avrebbero potuto partecipare, prendendo posto, in tal caso, dopo l'ultimo nominato a ruolo in base ai posti resisi disponibili come previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, oppure inclusi dopo l'ultimo della graduatoria stessa.

Nell'eventualità che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge fossero stati ultimati tutti i concorsi previsti dal citato decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a bandire apposito concorso, con le modalità previste dallo stesso decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, per gli agenti di cui agli articoli 1 e 2 e coloro che saranno riconosciuti idonei verranno nominati a ruolo secondo i criteri di cui al precedente comma.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a By di Ollomont, addì 10 agosto 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — D'ARAGONA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 21 agosto 1950, n. 698.

Norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito e riconosciuto come ente morale, con sede in Roma, l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

Art. 2.

L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti è costituito dalla collettività dei sordomuti che ne sono soci ed ha i seguenti fini:

1) avviare i sordomuti alla vita sociale, aiutandoli a partecipare all'attività produttiva ed intellettuale;

2) agevolare, nel periodo post-scolastico, lo sviluppo della loro attività e capacità alle varie attività professionali;

3) agevolare il loro collocamento al lavoro;

4) rappresentare e difendere gli interessi morali ed economici dei minorati dell'udito e della favella presso le pubbliche Amministrazioni; designare i rappresentanti dei sordomuti nei casi previsti dall'art. 4, secondo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, modificato dall'art. 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e in tutti gli altri casi in cui le norme statutarie di Enti od Istituti prevedono una rappresentanza dei sordomuti nella propria amministrazione senza fissare norme per la elezione diretta dei rappresentanti da parte dei sordomuti amministrati od assistiti;

5) collaborare con le competenti Amministrazioni dello Stato, nonchè con gli Enti e gli Istituti che hanno per oggetto l'assistenza, l'educazione e l'attività dei sordomuti;

6) promuovere l'esercizio di attività assistenziali a carattere mutualistico fra sordomuti.

Art. 3.

L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno, che ne approva i bilanci.

Con regolamento da adottarsi su proposta di detto Ministero, saranno stabilite le norme secondo le quali il Ministero dell'interno esercita sull'Ente i poteri di vigilanza.

Con lo stesso regolamento sarà provveduto a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente.

Il Consiglio amministrativo dell'Ente nazionale è elettivo fra i soci, secondo le disposizioni stabilite nel regolamento dell'Ente; a norma delle medesime disposizioni è costituito il Consiglio dei revisori.

Art. 4.

Nulla è innovato alla organizzazione e al funzionamento delle società, istituzioni ed opere a favore dei minorati nell'udito e nella favella, comunque denominate e da chiunque fondate e gestite, siano o non giuridicamente riconosciute, che si propongono la protezione e l'assistenza dei detti minorati; l'Ente nazionale esercita nei loro confronti l'attività prevista da questa legge e dal regolamento, ferma restando la competenza degli organi di controllo e di tutela nei confronti delle pubbliche istituzioni di assistenza e beneficenza per sordomuti di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed alle leggi successive.

Art. 5.

L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti provvede alla propria attività:

1) con la rendita delle attività patrimoniali provenienti da legati, donazioni, oblazioni, sovvenzioni disposti a favore dell'Ente;

2) con i beni che potranno ad esso pervenire in conseguenza di eventuali riforme e soppressioni di Istituti pubblici costituiti a favore dei sordomuti;

3) con le contribuzioni dei soci;

4) con le eventuali entrate straordinarie.

Si intendono fatte a favore dell'Ente le disposizioni testamentarie che siano espresse genericamente a favore dei sordomuti, senza destinazione specifica ovvero senza designazione di un ente o di un istituto beneficiario.

Art. 6.

A carico del Ministero dell'interno, sui fondi stanziati per sussidiare gli Istituti di pubblica beneficenza, è assegnato all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti un contributo straordinario di 24 milioni, da erogarsi in due rate uguali nell'esercizio 1949-50 ed in quello successivo.

L'impiego di detta somma destinata esclusivamente all'assistenza dei sordomuti avrà luogo su un piano di erogazione che l'Ente sottoporrà all'approvazione preventiva del Ministero dell'interno.

Art. 7.

La legge 12 maggio 1942, n. 889, relativa alle norme per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, è abrogata.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a By di Ollomont, addì 21 agosto 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 21 agosto 1950, n. 699.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455, concernente modificazioni alla legge 16 giugno 1940, n. 721, sull'ordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 3. — Il primo comma è sostituito dal seguente: « Fino al 31 dicembre 1950 sono ridotti di un anno e mezzo i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi 5° e 6° del ruolo di cui alle tabelle *A* e *B* e al grado 6° del ruolo di cui alla tabella *C* dell'allegato al presente decreto ».

Art. 2.

La presente legge ha efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a By di Ollomont, addì 21 agosto 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1950.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Monsieur Perrié », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 18 ottobre 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Monsieur Perrié », riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Pavoncelli Giuseppe fu Nicola livellario al comune di Castelvolturno, foglio di mappa 43, particella 22, foglio di mappa 38, particella 24, per la superficie complessiva di Ha. 1.67.46 e con l'imponibile di L. 167,16.

Il fondo è diviso in due appezzamenti che confinano:

il primo, corrispondente alla particella 22 del foglio di mappa 43, con le proprietà Pavoncelli Nicola fu Giuseppe e Giuseppe di Nicola, comune di Castelvolturno, Chianese Francesco, con la strada Monsieur Perrié, salvo se altri;

il secondo, corrispondente alla particella 24 del foglio di mappa 38, con le proprietà Pavoncelli Nicola fu Giuseppe e Giuseppe di Nicola, Demanio dello Stato Ramo bonifiche, con la strada Monsieur Perrié, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 24 gennaio 1950 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo «Monsieur Perrié» sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 33.500 (trentatremilacinquecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1950

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1950
Registro Agricoltura e foreste n. 54, foglio n. 213. — BERITELLI

(3856)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1950.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Monsieur Perrié », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 28 febbraio 1950 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Monsieur Perrié », per la parte di pertinenza, come dagli atti, del signor Pavoncelli Gaetano fu Giuseppe e comune di Castelvolturno, riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta De Litala Raimondo fu Giuseppe, Traettino Luigi fu Antonio, De Simone Giovanni fu Vincenzo, Pavoncelli Gaetano fu Giuseppe, livellari al comune di Castelvolturno, partita 225, foglio di mappa 43, particella 7 (parte) per la superficie di Ha. 0.58.00 e con l'imponibile di L. 12,76.

Il fondo confina con la proprietà Pavoncelli Giuseppe fu Nicola, con la proprietà Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola, con le proprietà di altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 10 marzo 1950 ed intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Monsieur Perrié » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 8000 (ottomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1950

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1950
Registro Agricoltura e foreste n. 54, foglio n. 203. — BERITELLI

(3857)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1950.

Classificazione della strada denominata « Camerota-Marina di Camerota » fra le provinciali della provincia di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione 29 maggio 1948, n. 487, con la quale la Deputazione provinciale di Salerno in accoglimente del voto del comune di Camerota, ha espresso parere favorevole per la classificazione fra le provinciali della strada comunale denominata « Camerota-Marina di Camerota »;

Ritenuto che contro la deliberazione, regolarmente pubblicata a termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 28 novembre 1949;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata tra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada denominata « Camerota-Marina di Camerota » della lunghezza di km. 7 è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade nella provincia di Salerno.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1950

EINAUDI

ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1950
Registro Lavori pubblici n. 17, foglio n. 4

(3819)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1950.

Aumento del prezzo minimo garantito dello zolfo greggio di qualità gialla superiore prodotto in particolari condizioni tecnico-economiche.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 2 aprile 1940, n. 287;

Vista la proposta dell'Ente Zolfi Italiani;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1949;

Decreta:

Il prezzo minimo garantito, al netto dei contributi per assicurazioni sociali, per lo zolfo greggio di qualità gialla superiore posto dai produttori a disposizione dell'Ente Zolfi Italiani a partire dal 1° agosto 1949 sino al 31 luglio 1950 e prodotto in misura superiore al 50 % della produzione complessiva in miniere ove si utilizzano minerali con resa, ai mezzi di fusione, inferiore al 10 %, è elevato a L. 37.500 (trentasettemila cinquecento) la tonnellata.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 maggio 1950

Il Ministro per l'industria e per il commercio
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1950
Registro Industria e commercio n. 6, foglio n. 281

(3876)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1950.

Franchigia doganale per l'« acido oleico flotation grade » destinato alla flottazione del minerale di fluorina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
E PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 27 marzo 1939, n. 594, che accorda ai prodotti destinati alla flottazione dei minerali metallici, che non vengano fabbricati nel territorio dello Stato e dei quali sia stata riconosciuta, nella pratica industriale, l'utilità e la convenienza di detto impiego, l'esenzione dal dazio doganale, dalla sopratassa di confine sugli alcoli contenuti o consumati nella preparazione dei prodotti stessi, nonchè dalla sovrimposta di fabbricazione sugli oli minerali in essi eventualmente contenuti;

Decreta:

Art. 1.

L'« acido oleico flotation grade », destinato alla flottazione del minerale di fluorina, risponde alle condizioni richieste dall'art. 2 del regio decreto-legge 27 marzo 1939, n. 594, sopra riportate ed è perciò da ammettere al trattamento fiscale concesso dal detto decreto.

Art. 2.

L'agevolazione stabilita dall'art. 1 è subordinata alla osservanza delle cautele e modalità stabilite coi decreti Ministeriali 7 novembre 1928 e 29 novembre 1934 per analoghe concessioni relative a reattivi destinati alla flottazione di minerali vari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1950

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per l'industria e per il commercio
TOGNI

Il Ministro per il commercio con l'estero
LOMBARDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1950
Registro Finanze n. 18, foglio n. 78. — LESEN

(3850)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1950.

Ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di L'Aquila.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Vista la nota n. 13822 in data 19 luglio 1950, con la quale l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Aquila comunica i nominativi dei rappresentanti designati dalle associazioni sindacali interessate quali componenti della locale Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria;

Decreta:

La Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Aquila è ricostituita come segue:

Setta Francesco, Del Sole Gesualdo, Vittorini Antonio, in rappresentanza degli industriali;

De Dominicis Alberto, Spinucci Silvio, Capestrani Dante, in rappresentanza degli impiegati.

Roma, addì 31 luglio 1950

Il Ministro: Marazza

(3859)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1950.

Variazioni d'imposta sui fiammiferi per il periodo 1° giugno 1948-31 maggio 1950.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 del regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e dell'annessa convenzione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 393;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525;

Visto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1947, registro n. 1, foglio n. 339;

Visto il decreto Ministeriale 14 dicembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1948, registro n. 13, foglio n. 281;

Visto il decreto Ministeriale 25 febbraio 1949, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1949, registro n. 4, foglio n. 132;

Visto il decreto Ministeriale 21 dicembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1950, registro n. 5, foglio n. 124;

Visto il decreto Ministeriale 10 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1950, registro n. 6, foglio n. 245;

Viste le proposte della Commissione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Decreta:

Articolo unico.

Le aliquote d'imposta sui sottonotati tipi di fiammiferi, estratti dalle fabbriche nel periodo 1° giugno 1948-31 maggio 1950, sono stabilite nelle misure di cui al prospetto che segue:

TIPI DI FIAMMIFERI	dal 1°-6-48 al 17-12-48	dal 18-12-48 al 10-3-50	dall'11-3-50 al 31-5-50
1. Scatola di cartone con cento cerini normali al sesquisolfuro di fosforo	10,0572	14,7572	19,4572
2. Scatola di cartone con cento cerini ridotti al sesquisolfuro di fosforo	10,5338	15,2338	19,9338
3. Scatola di legno con cinquanta cerini ridotti al sesquisolfuro di fosforo	4,8083	6,6883	9,5083
4. Bustina di cartoncino dorato con venti cerini grossetti al fosforo amorfo	2,9919	4,8719	7,6919
5. Bustina di cartoncino litografato con cinquanta cerini ridotti al fosforo amorfo	—	6,0514	6,0514
6. Scatola di legno con cinquanta fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo svedese normale	4,9016	6,7816	9,6016
7. Scatola di legno con cinquanta fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo svedese ridotto	5,1885	7,0685	9,8885
8. Scatola di legno con quaranta fiammiferi di legno paraffinato colorato e chimicato del tipo svedese ridotto	—	6,8755	6,8755
9. Bossolo di cartone con cento fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia variamente colorata	6,2211	10,9211	15,6211
10. Bustina di cartone con ventotto fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	1,6766	2,6166	4,4966
11. Bustina doppia di cartone con quarantotto fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	1,9026	3,7826	6,6026
12. Busta pubblicitaria di cartoncino con venti fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	— 0,9666	3,7334	8,4334
13. Scatola di legno con trenta fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo	2,8565	7,5565	12,2565
14. Bustina di cartone con venti fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva	0,2673	2,0673	4,7673
15. Rotoli con cento fiammiferi a strappo di cartoncino paraffinato al fosforo amorfo	6,8704	15,8704	24,8704
16. Rotoli con trecento fiammiferi a strappo di cartoncino paraffinato al fosforo amorfo	24,9929	47,4929	69,9929
17. Busta, astuccio o gamella di carta con cento fiammiferi di legno solforato al sesquisolfuro di fosforo	3,2468	5,1268	7,9468

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 luglio 1950

Il Ministro: Vanoni

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1950
Registro Finanze n. 19, *foglio n.* 310. — Lesen

(3872)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1950.
Trasferimento del comune di Velo Veronese dalla circoscrizione degli uffici finanziari di Tregnago a quelli di Verona.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare le attuali circoscrizioni degli Uffici delle imposte dirette e del registro di Tregnago al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Velo Veronese un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione di tale Comune alla sede di Verona;

Decreta:

Il comune di Velo Veronese viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Tregnago a quella dei corrispondenti uffici di Verona.

Roma, addì 1° agosto 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1950
Registro Finanze n. 19, foglio n. 280. — LESEN

(3875)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1950.
Ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Pesaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Vista la nota n. 169 in data 20 luglio 1950, con la quale l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Pesaro comunica i nominativi dei rappresentanti designati dalle associazioni sindacali interessati quali componenti della locale Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria;

Decreta:

La Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Pesaro è ricostituita come segue:

dott. Ruggeri Trittolemo, geom. Walter Urbinati, dott. Carlo Gaudenzi, in rappresentanza degli industriali;

dott. Angelo Arcangeli, Nino Gabbani, dottoressa Giuseppina Bocci, in rappresentanza degli impiegati.

Roma, addì 5 agosto 1950

Il Ministro: MARAZZA

(3860)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1950.
Revoca del provvedimento di sottoposizione a sindacato della Società in nome collettivo Max Busch e C., con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 27 agosto 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la Società in nome collettivo (e non Società anonima, come indicato nel predetto decreto) Max Busch e C., con sede in Milano, via Donatello n. 17 e nominato sindacatore il dott. Mario Gaspare Pigni;

Ritenuta l'opportunità di revocare il sindacato della suindicata azienda;

Vista la deliberazione in data 23 marzo 1950 del Comitato internazionale per la liquidazione dei beni tedeschi in Italia;

Visto l'art. 9 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' revocato il decreto 27 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sindacato la Società in nome collettivo Max Busch e C., con sede in Milano via Donatello n. 17 ed è conseguentemente revocata la nomina a sindacatore del dott. Mario Gaspare Pigni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 agosto 1950

Il Ministro: PELLA

(3881)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1950.
Proroga di termini di decadenza in conseguenza di mancato funzionamento degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza dell'irregolare funzionamento degli uffici di cancelleria e segreteria giudiziarie, che si è verificato in tutto il territorio della Repubblica dall'8 al 12 agosto 1950 per effetto di eventi di carattere eccezionale, i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici di cancelleria e segreteria giudiziarie o a mezzo del personale addettovi, scadenti durante il periodo dall'8 al 12 agosto 1950 o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 5 settembre 1950

Il Ministro: PICCIONI

(3871)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ruoli di anzianità

Giusta l'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dipendente da questo Ministero, secondo la situazione al 1° gennaio 1950.
Gli eventuali reclami per la rettifica della posizione di anzianità, dovranno pervenire a questo Ministero nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(3888)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della società Cooperativa Agricola di Lavoro Italo Sud Americano (C.A.L.I.S.A.) con sede in Napoli e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 agosto 1950 è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della società Cooperativa Agricola di Lavoro Italo Sud Americano (C.A.L.I.S.A.), con sede in Napoli ed è stato nominato commissario il sig. avv. Carmelo Lauletta.

(3867)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

21° Ammortamento delle obbligazioni dell'autostrada Milano-Bergamo

Si notifica che il giorno 25 settembre 1950, in Roma, alle ore 10 presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito 1, in una sala aperta al pubblico, a norma dell'art. 7 del decreto Ministeriale 31 dicembre 1938, si procederà al sorteggio per il 21° ammortamento delle obbligazioni dell'autostrada Milano-Bergamo, emesse dalla Società anonima bergamasca per la costruzione e l'esercizio di autovie, con sede in Bergamo, ed assunte dallo Stato in forza della convenzione 8 marzo 1938, approvata con regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 804.
Conformemente al piano di ammortamento saranno estratti n. 243 titoli da una obbligazione, n. 127 da cinque obbligazioni, n. 39 da dieci obbligazioni e n. 11 da venticinque obbligazioni.
I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 2 settembre 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3869)

Diffida per tramutamento di certificati di Rendita 5%

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 38.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di Rendita 5 % n. 5473 di annue L. 1000, intestato a Pecorella Luigi fu Camillo, domiciliato a Palermo e ridotto in frammenti.
Poichè quest'ultimi nel loro insieme non costituiscono l'intero titolo, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 26 aprile 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1839)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione nella 3ª categoria delle opere idrauliche del tronco inferiore del fosso della Giustizia detto anche di Fontenuovo o di Scapezzano in comune di Senigallia (Ancona).

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 giugno 1950, n. 1143, sono state classificate nella 3ª categoria delle opere idrauliche quelle occorrenti per la sistemazione del tronco inferiore del fosso della Giustizia detto anche di Fontenuovo o di Scapezzano, e per la nuova inalveazione del tratto inferiore del medesimo, in comune di Senigallia (Ancona), interessanti i beni ricadenti nel perimetro delimitato nella corografia in scala 1:25.000, in data 27 gennaio 1950 che fa parte integrante del decreto stesso.

(3889)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Danilo Setteposte di Gioacchino nato a Fivizzano il 14 marzo 1914 ha dicharato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Perugia.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Perugia.

(3890)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellagione.

Fino a nuova disposizione è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Varese, dell'estensione di ha. 280 circa, compresa nei comuni di Ferno e Lonate Pozzolo, delimitata dai seguenti confini:
a *nord*: confine riserva di Ferno;
a *sud*: confine riserva di Tornavento indi confine riserva « La Calderona »;
ad *est*: confine riserva di Ferno indi confine riserva « La Calderona »;
ad *ovest*: strada provinciale Somma Lombardo - Tornavento.

Fino a nuova disposizione è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Varese, dell'estensione di ha. 6, compresa nel comune di Samarate, delimitata dai seguenti confini:
a *nord*: confine zona di ripopolamento e cattura della Malpensa;
ad *est*: strada consorziale Ciglione-Malpensa-Cascina Costa;
a *sud*: confine zona di ripopolamento e cattura della Malpensa e riserva di caccia di Ferno;
ad *ovest*: confine zona di ripopolamento e cattura della Malpensa.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 25 luglio 1947 e 13 luglio 1949, nella zona di Volpiano (Torino), dell'estensione di ettari 1600 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 25 luglio 1947, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 dicembre 1950.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto col decreto Ministeriale 27 giugno 1949, nella zona di Vestignè (Torino), dell'estensione di ettari 136 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, si intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 dicembre 1950.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 6 agosto 1948, nella zona di Groscavallo (Torino), dell'estensione di ettari 750 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 dicembre 1950.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 31 luglio 1947 e 8 luglio 1949, nelle zone di Chiomonte e Gravere (Torino), dell'estensione di ettari 340, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 31 luglio 1947, s'intende prorogato, ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 dicembre 1950.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 10 agosto 1948, nella zona di Condove, località Scalancie (Torino), dell'estensione di ettari 350 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 dicembre 1950.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 18 ottobre 1948 e 25 giugno 1949, nella zona di Orio Canavese (Torino), dell'estensione di ettari 150 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 18 ottobre 1948, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 dicembre 1950.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 3 settembre 1947 e 3 luglio 1949, nella zona di Villarfocchiaro (Torino), dell'estensione di ettari 250 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 3 settembre 1947, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 dicembre 1950.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 2 settembre 1947 e 2 luglio 1949, nella zona di Giaveno (Torino), dell'estensione di ettari 250 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 2 settembre 1947, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 dicembre 1950.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 12 aprile 1949, nella zona di Casellette (Torino), dell'estensione di ettari 1000 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 dicembre 1950.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 5 agosto 1947 e 5 luglio 1949, nella zona di Montanaro (Torino), dell'estensione di ettari 1030 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 5 agosto 1947, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 dicembre 1950.

(3852)

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1951, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Ancona, della estensione di ettari 85 circa, compresa nel comune di Senigallia, delimitata dai seguenti confini:

bivio della strada San Gaudenzio sulla provinciale Arceviese; limite della zona di ripopolamento e cattura nella strada di San Gaudenzio fino a C. S. Antonio; strada del Giardino fino al bivio per Villa Baviera; strada vicinale di Villa Baviera fino a Villa Baviera; sentiero che partendo da detta strada porta al sentiero dell'Acquedotto; sentiero dell'Acquedotto; sentiero per C. Padovani; strada di C. Padovani fino al bivio sulla provinciale Arceviese; strada provinciale Arceviese fino al bivio della comunale di San Gaudenzio.

Fino al 30 giugno 1951, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Ancona, della estensione di ettari 992 circa, compresa nei comuni di Ancona e Sirolo, delimitata dai seguenti confini:

bivio della strada per Portonovo sulla provinciale Ancona-Sirolo; strada provinciale Ancona-Sirolo passando per Poggio, Massignano e Fonte d'Olio fino ai pressi del cimitero di Sirolo; strada vicinale per case Sbazza e sentiero che dalle medesime conduce fino al mare; battente dell'onda marina che circonda monte Conero; linea retta che partendo dal mare si congiunge con la provinciale Ancona-Sirolo, al bivio della strada di Portonuovo.

Fino al 30 giugno 1951, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Ancona, della estensione di ettari 1391 circa, compresa nei comuni di Iesi e San Marcello, delimitata dai seguenti confini:

arco Clementino della città di Iesi; strada statale della Val d'Esino fino al borgo Cartiera; canale il Vallato fino all'incontro con il fosso del Lupo; fosso del Lupo fino al ponte sulla strada Monteschiavo-Acquasanta; strada Monteschiavo-Acquasanta fino all'Acquasanta; strada Acquasanta-Iesi fino a Iesi.

Fino al 30 giugno 1951, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Ancona, della estensione di ettari 1434 circa, compresa nei comuni di Serra San Quirico, Fabriano e Genga, delimitata dai seguenti confini:

strada comunale Serra San Quirico-Sant'Elia; strada comunale Sant'Elia Precicchie fino a Precicchie; linea retta che congiunge la frazione Precicchie con la frazione Castelletta; linea retta che congiunge la frazione Castelletta con la frazione Valtreara; strada statale della Val d'Esino da Valtreara fino allo sbocco della galleria della Rossa dal lato verso Serra San Quirico; fiume Esino; fosso della Grotta; strada vicinale proveniente da casa Ferri fino al bivio con la strada comunale Serra San Quirico-Sant'Elia.

Fino al 30 giugno 1951, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Bergamo, della estensione di ettari 350 circa, compresa nei comuni di Bergamo, Almè con Villa e Paladina, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: linea ferroviaria della Val Brembana, dalla stazione di Sombreno-Paladina fino all'incontro con la strada campestre che si diparte subito ad est della frazione Petosino;

ad *est*: strada precitata fino al torrente Quisa, quindi fondo Valle dei Carlotti e strada comunale fino a San Sebastiano villa Alliata;

a *sud*: strada comunale che da San Sebastiano porta alla strada dei Torni, quindi mulattiera e strada comunale che in linea retta conduce alla strada comunale della Val Brembana;

ad *ovest*: strada comunale che dal punto d'incontro predetto, attraverso l'abitato di Scano e Sombreno porta alla stazione ferroviaria Sombreno-Paladina.

Dal suddetto divieto è esclusa la caccia e l'uccellagione esercitata da appostamento fisso preesistente alla data del presente decreto.

Fino al 30 giugno 1951, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Bergamo, della estensione di ettari 800 circa, compresa nei comuni di Brignano, Pagazzano, Masano e Caravaggio, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: strada comunale campestre che da San Rocco arriva alla cascina Fiorenza, quindi strada comunale per Pagazzano fino all'incrocio con la strada campestre che conduce alla cascina Crivelli;

ad *est*: strada comunale, dalla predetta cascina attraverso l'abitato di Pagazzano arriva alla frazione Masano di Caravaggio;

a *sud*: strada comunale che da Masano conduce all'abitato di Caravaggio;

ad *ovest*: strada comunale che da Caravaggio conduce a Brignano in località San Rocco.

Fino al 30 giugno 1951, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Bergamo, della estensione di ettari 530 circa, compresa nei comuni di Alzano, Nembro, Selvino e Zogno, delimitata dai seguenti confini:

a *sud* (sul versante verso Poscante): mulattiera della stalla di « Rucca » fino alla forcella di Monte di Nese; (sul versante verso Alzano-Nese): dalla forcella di Monte di Nese, fino alla Madonna del Buon Consiglio (Santella); indi la valle « Porla » che scende fino ad incontrare in fondo valle « Formica »; da qui fino alla immediata cascina « Botta » ove ha termine la strada proveniente da Alzano; segue poi detta strada fino ad intersecare Val Mora; risale quest'ultima fino al Forcellino di Lonno di Nembro; (sul versante verso San Vito): Val Scuravia fino alla strada Nembro-Selvino poi fino a fondo valle;

ad *est*: da qui risale la Valle Scud e poi il costone dello Zuccone fiancheggiante i « Tourniquets » della strada Nembro-Selvino, fino ad incontrare l'ultima svolta in alto; indi la strada stessa fino a Capo Selvino;

a *nord* (sul versante verso Rigosa e Sambusita): da Capo Selvino la mulattiera che conduce fino a Salmeggia ove s'innesta alla mulattiera fino a raggiungere Miragolo, segue per breve tratto questa mulattiera fino ad un taglio di roccia nel costone che scende verso la « Madonna di Perello » che è confine anche comunale; (sul versante verso Miragolo): dal taglio di roccia prima accennato segue lo spartiacque e confine di comune verso l'alto fino alla « Corna Bianca »;

ad *ovest* (versante verso Zogno): dalla « Corna Bianca » segue la cima delle altre rocce in direzione sud fino alla Pozza di Fop, da qui il sentiero basso passante per la stalla « Sdun », indi la costa dello « Stopel » fino al colletto del Costone; segue poi il bordo delle rocce verso il basso fino all'inizio della Valle Belbier, indi il sentiero che interseca la valle delle Fontane fino alla stalla di « Rucca » sulla mulattiera Poscante-Monte di Nese.

Fino al 30 giugno 1951, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Bergamo, della estensione di ettari 200 circa, compresa nel comune di Stezzano, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: strada comunale che da Stezzano conduce alla Madona dei campi;

ad *est*: strada statale da Stezzano fino al km. 6;

a *sud*: strada consorziale che partendo dalla statale, al km. 6, conduce alla Roggia Morlana;

ad *ovest*: roggia Morlana dal punto d'incontro predetto fino alla Madona dei campi.

(3763)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Nomina della Commissione giudicatrice per il concorso al posto di assistente presso il reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Catanzaro.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Catanzaro in data 12 agosto 1947, n. 19310, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ad esami al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Catanzaro.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
Rossi, dott. Luigi, vice prefetto.

Membri:
Puntoni prof. Vittorio;
Bompiani prof. Gaetano;
Pergola prof. Mazzini, dell'Istituto superiore di sanità;
Serra dott. Francesco.

Segretario:
Bianco dott. Augusto.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nel presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Roma, Istituto d'igiene.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Catanzaro.

Roma, addì 25 luglio 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3854)

Nomina della Commissione giudicatrice per il concorso al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Catanzaro.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Catanzaro in data 12 agosto 1947, n. 19310, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Catanzaro.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
Rossi dott. Luigi, vice prefetto.

Membri:
Mazzeo prof. Mario;
Giordani prof. dott. Francesco;
Calò dott. Aldo, dell'Istituto superiore di sanità;
Marini dott. Egidio.

Segretario:
Mattia dott. Silvio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Catanzaro.

Roma, addì 4 agosto 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3870)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami per il reclutamento di n. 1171 vigili del fuoco permanenti.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1949, col quale è stato bandito un concorso per esami per il reclutamento di n. 1171 vigili del fuoco permanenti, ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione esaminatrice prevista dall'art. 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami per il reclutamento di n. 1171 vigili del fuoco permanenti è così costituita:

Presidente:
1) ing. Fortunato Cini, comandante delle Scuole centrali antincendi.

Componenti:
2) dott. ing. Carlo Malagamba, ufficiale di 2ª classe;
3) ing. ab. Serafino Ferri, vice comandante delle Scuole centrali antincendi, ufficiale di 3ª classe;
4) dott. Luigi Pappalardo, consigliere di 2ª classe della Amministrazione civile dell'interno;
5) prof. Enrico Massocco, coadiutore aggiunto insegnante di educazione fisica presso le Scuole centrali antincendi.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Mario Arduini, vice segretario in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi.

Roma, addì 28 luglio 1950

p. *Il Ministro*: BUBBIO

(3840)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Al n. 6 della elencazione portata dagli articoli 1 e 2 del decreto Ministeriale 15 maggio 1950, che approva la graduatoria del concorso a quindici posti di alunno d'ordine (gruppo C) nel ruolo del personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari, riservato ai reduci, bandito con decreto Ministeriale 12 aprile 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 27 luglio 1950, n. 170, ove è scritto *Azzini Augusto Ugenti*, leggasi *Azzini Ugenti Augusto*.

(3847)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Graduatoria di merito del concorso a venti posti di segretario in prova (ramo tecnico), bandito con decreto Ministeriale 28 settembre 1949, n. 1381.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 28 settembre 1949, n. 1381, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1949, al registro n. 13, foglio n. 152, con il quale l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato veniva autorizzata ad indire un pubblico concorso a venti posti di segretario in prova (ramo tecnico), con assegnazione al Servizio materiale e trazione in Firenze;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale e affari generali - numero P.A.G..41/24/233/149737 del 14 luglio 1950;

Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso di cui alla premessa:

1. Forte Elio	con punti	371,59
2. Butini Aldo	»	363,34
3. Marra Elio	»	353,09
4. Insenga Mario	»	337,55
5. Rosati Luigi	»	337,34
6. Cardascia Salvatore	»	334,69
7. Luciani Giancarlo	»	334,10
8. Bianconcini Gastone	»	331,70
9. Magni Franco	»	331,54
10. Di Lembo Michele	»	328,15
11. Lullo Pasquale	»	328,05
12. Paderni Franco	»	325,59
13. Lista Giuseppe	»	323,90
14. Zambon Desiderio	»	323,80
15. Gargini Doriano	»	322,85
16. Catalano Giuseppe	»	322,35
17. Paragatti Franco	»	320,45
18. Tartaro Michele	»	313,84
19. Rizzoli Pietro	»	313,75
20. Scaletti Mario	»	312,50
21. Cosi Luciano	»	307,95
22. De Angelis Valentino	»	306,50
23. Tosini Adriano	»	304,50
24. Trocino Raffaele	»	300,79
25. Bifulco Giuseppe	»	300,75
26. Marzano Ignazio	»	300,20

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori i seguenti candidati:

1. Forte Elio
2. Butini Aldo
3. Marra Elio
4. Insenga Mario
5. Rosati Luigi
6. Cardascia Salvatore
7. Luciani Giancarlo
8. Bianconcini Gastone
9. Magni Franco
10. Di Lembo Michele
11. Lullo Pasquale
12. Paderni Franco
13. Lista Giuseppe
14. Zambon Desiderio
15. Gargini Doriano
16. Catalano Giuseppe
17. Paragatti Franco
18. Tartaro Michele
19. Rizzoli Pietro
20. Scaletti Mario

Art. 3.

Sono dichiarati idonei i seguenti candidati:

21. Cosi Luciano
22. De' Angelis Valentino
23. Tosini Adriano
24. Trocino Raffaele
25. Bifulco Giuseppe
26. Marzano Ignazio

Art. 4.

La nomina in prova dei vincitori decorre dal 1° agosto 1950.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 19 luglio 1950

Il Ministro: D'ARAGONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1950
Registro Ufficio risc. ferrovie n. 18, foglio n. 223. — MONACELLI

(3822)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Graduatoria del concorso per il conferimento di venticinque borse di studio per il perfezionamento in discipline fitopatologiche.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 9 del regolamento per l'applicazione della legge citata, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il proprio decreto in data 5 dicembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1950, registro n. 37 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 17, con il quale veniva bandito un concorso per titoli e per esami a venticinque borse di studio per il perfezionamento in discipline fitopatologiche presso gli Istituti di ricerca e sperimentazione scientifica per la fitopatologia nonchè presso gli Osservatori per le malattie delle piante;

Visto il proprio decreto in data 22 febbraio 1950, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1950, registro n. 40 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 348, con il quale venivano prorogati al 1° maggio 1950 ed al 1° giugno 1950 i termini, rispettivamente per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e per la decorrenza delle borse di studio;

Vista la relazione in data 24 maggio 1950 della Commissione giudicatrice nominata col decreto Ministeriale 30 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1950, registro n. 45 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 366;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria del concorso di cui alle premesse:

N.	Nome	Punti
1.	Ronchetti Giovanni	punti 60 su 60
2.	Marcelli Emanuele	» 57 »
3.	Fenili Giorgio Augusto	» 56 »
4.	Lucacci Giuseppe	» 54 »
5.	Stefani Renzo	» 53 »
6.	Zangheri Sergio	» 51 »
7.	Ottolenghi Elda	» 47 »
8.	Minucci Gino	» 46 »
9.	Carboni Camedda Laura	» 45 »
10.	Fogliani Giuseppe	» 45 »
11.	Lucibelli Andrea	» 45 »
12.	Vandelli Fernando	» 44 »
13.	Viali Giorgio	» 44 »
14.	Paoletti Caris	» 43 »
15.	Anastasi Eligio	» 43 »
16.	Govi Gilberto	» 42 »
17.	Marini Enrica	» 41 »
18.	Facetti Dolores	» 40 »
19.	Matta Francesco	» 39 »
20.	Porta Domenico	» 38 »
21.	Di Martino Enrico	» 37 »
22.	Ricciardi Piero	» 36 »
32.	D'Ausilio Mario	» 30 »
24.	Santoro Raffaele	» 30 »
25.	Squadroni Tina	» 30 »
26.	Superti Emilia	» 29 »
27.	Borrello Rosa Bina	» 29 »
28.	Antonucci Maria Antonietta	» 28 »
29.	Santoro Rolando	» 28 »
30.	Ropelato Augusto	» 27 »
31.	Lovisolo Osvaldo	» 27 »
32.	Moriondo Francesco	» 27 »
33.	Paulin Giannino	» 27 »
34.	Marizza Luigi	» 26 »
35.	De Rosà Tullio	» 26 »
36.	Pandimiglio Alessandro	» 25 »
37.	Loiacomo Beniamino	» 24 »
38.	Donninelli Umberto	» 23 »
39.	Ronchi Luigi	» 22 »
40.	Izzo Alfonso	» 21 »
41.	Montagnaro Vincenzo	» 20 »
42.	Gazzin Agostino	» 20 »
43.	Collina Antonio	punti 19 su 60
44.	Satta Laura	» 19 »
45.	Rossi Giuseppe	» 18 »
46.	Zappone Domenico	» 18 »

Art. 2.

A decorrere dal 1° giugno 1950, per la durata di mesi dodici, è concessa una borsa di studio per il perfezionamento in discipline fitopatologiche da usufruirsi presso gli Istituti di ricerca e sperimentazione scientifica per la fitopatologia nonchè presso gli Osservatori per le malattie delle piante, dipendenti da questo Ministero, ai seguenti dottori:

1. Rocchetti Giovanni
2. Marcelli Emanuele
3. Fenili Giorgio Augusto
4. Lucacci Giuseppe
5. Stefani Renzo
6. Zangheri Sergio
7. Ottolenghi Elda
8. Minucci Gino
9. Carboni Camedda Laura
10. Fogliani Giuseppe
11. Lucibelli Andrea
12. Vandelli Fernando
13. Viali Giorgio
14. Paoletti Caris
15. Anastasi Eligio
16. Govi Gilberto
17. Marini Enrica
18. Facetti Dolores
19. Matta Francesco
20. Porta Domenico
21. Di Martino Enrico
22. Ricciardi Piero
23. D'Ausilio Mario
24. Santoro Raffaele
25. Squadroni Tina

L'importo di ciascuna borsa di L. 300.000 sarà pagabile in rate mensili posticipate a partire dal 1° giugno 1950 e previo rilascio del certificato di prestato servizio.

Alla spesa si farà fronte con l'impegno assunto giusta decreto Ministeriale 23 febbraio 1950 citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 giugno 1950

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *agosto* 1950
Registro Agricoltura e foreste n. 57, *foglio n.* 370. — BERITELLI

(3831)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a dieci posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale del 18 ottobre 1948, col quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a dieci posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario aeronautico;

Vista la nota 129972 in data 22 maggio 1948 del Ministro per il tesoro;

Visto il decreto Ministeriale 15 novembre 1949, col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso anzidetto, e successive modificazioni;

Visto il risultato degli esami e la graduatoria degli idonei;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a dieci posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario aeronautico:

1. Scala Lucio
2. Gallo Gennaro
3. De Francesco Enrico
4. D'Amelio Giuseppe
5. Cicala Antonio
6. De Simone Aldo
7. Pane Vincenzo
8. Sgalambro Alfio
9. Cioffi Mario
10. Ramacci Cesare Augusto
11. Italiano Prospero
12. D'Antò Giuseppe
13. Grasso Rosario
14. Piemonte Armando
15. Fiumanò Saverio
16. Cavaliere Tobia

Roma, addì 12 aprile 1950

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1950
Registro Difesa-Aeronautica n. 2, *foglio n.* 343. — RAPISARDA

(3895)

PREFETTURA DI RAVENNA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di ventotto posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna, bandito con decreto prefettizio n. 8935 del 15 luglio 1947;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni della predetta Commissione;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Rossi Gioacchino . . . . . punti 130,225
2. Amedei Alessandro . . . . . » 128,000
3. Marcucci Dante . . . . . » 127,750
4. Boschi Luigi (ex aequo) . . . . » 125,750
5. Errani Augusto (ex aequo) . . . » 125,750
6. Micheloni Marcello . . . . . » 125,050
7. Biffi Giancarlo . . . . . » 124,425
8. Bazzocchi Giuseppe . . . . . » 124,100
9. Montanari Cesare . . . . . » 123,950
10. Jacchini Umberto . . . . . » 123,708
11. Taroni Giovanni . . . . . » 121,725
12. Bucci Ulisse . . . . . » 121,383
13. Placci Raimondo . . . . . » 121,075
14. Barcaroli Ilio . . . . . » 120,916
15. Reatti Petronio . . . . . » 120,666
16. Servidori Ambrogio . . . . . » 116,400
17. Lucherini Aldo . . . . . » 116,211
18. Rossi Mario . . . . . » 115,666
19. Flamigni Guido . . . . . » 113,683
20. Savini Alberto . . . . . » 112,083
21. Drei Giulio . . . . . » 111,700
22. Strada Alfonso . . . . . » 110,000
23. Del Percio Silvio . . . . . » 109,125
24. Santolini Pietro . . . . . » 108,366
25. Marangoni Felice . . . . . » 108,000
26. Alboni Arnaldo . . . . . » 106,383
27. Pizzigati Mario . . . . . » 106,125
28. Contarini Giulio . . . . . » 105,750
29. Luminasi Filippo . . . . . » 105,575
30. Tabanelli Sigfrido . . . . . » 105,291
31. Parenti Cesarino . . . . . » 104,708
32. Tolomelli Alberto . . . . . » 103,991
33. Gherardi Carlo . . . . . » 103,050
34 Corbara Antonio . . . . . » 102,700
35. Speca Silvio . . . . . » 100,895
36. Biondi Marino . . . . . » 100,850
37. Manfrini Antonio . . . . . » 99,958
38. Camanzi Vittorio . . . . . » 99,450
39. Trerè Ernesto . . . . . » 98,741
40. Ravaglia Luigi . . . . . » 98,500
41. Orselli Edmondo . . . . . » 98,391
42. Manarini Lino . . . . . » 98,191
43. Ferrara Ferruccio . . . . . » 98,000
44. La Torraca Vincenzo . . . . . » 97,675
45. Tursellino Italo . . . . . » 97,608
46. De Vincenzo Umberto . . . . . » 97,000
47. Gelotti Trento . . . . . » 96,966
48. Orlandi Rolando . . . . . » 96,650
49. Randi Giuseppe . . . . . » 95,833
50. Conti Massimo . . . . . » 95,725
51. Frazzetta Benedetto . . . . . » 95,583
52. Bagnaresi Carlo . . . . . » 94,725
53. Bandini Lorenzo . . . . . » 94,600
54. Lupi Enzo . . . . . » 93,700
55. Vecchiati Leonardo . . . . . » 93,225
56. Isola Lamberto . . . . . » 92,750
57. Ferramosca Luigi . . . . . » 91,900
58. Simoni Sanzio . . . . . » 90,200
59. Ferrari Mario . . . . . » 89,350
60. Miano Vittorio . . . . . » 89.330
61. Farneti Gino . . . . . » 89,150
62. Lavezzi Pietro . . . . . » 88,800
63. Martinelli Gilberto . . . . . punti 88,700
64. Maestri Domenico . . . . . » 88,016
65. Bellanti Giuseppe (ex aequo) . . . » 87,875
66. Savorani Leandro (ex aequo) . . . » 87,875
67. Babini Guido . . . . . » 86,375
68. Campoli Sergio . . . . . » 85,083
69. Bonora Marcello . . . . . » 84,920
70. Montebugnoli Augusto . . . . . » 84,850
71. Turci Francesco . . . . . » 84,125
72. Garotti Feleno . . . . . » 83,875
73. Caranti Ghino . . . . . » 83,291
74. Minarelli Alberto . . . . . » 82,900
75. Calanchi Guido . . . . . » 81,575
76. Melloni Francesco . . . . . » 80,050
77. Neri Alessandro . . . . . » 78,875
78. Fogli Italo . . . . . » 77,725
79. Egidio Angelino . . . . . » 76,525
80. Roveri Cesare . . . . . » 76,400
81. Marchese Donato . . . . . » 76,075
82. Baiesi Luciano . . . . . » 75,250
83. Mengoli Federico . . . . . » 75,125
84. Beccari Gianluigi . . . . . » 74,500
85. Pedani Bonizio . . . . . » 73,850
86. Laghi Giuseppe . . . . . » 72,725
87. Bettucci Valentino . . . . . » 70,833
88. Biagi Luciano . . . . . » 69,610

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Ravenna, addì 18 agosto 1950

Il prefetto: CIGLIESE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il proprio decreto n. 13669 in data odierna, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a 28 posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna, bandito con decreto prefettizio n. 8935 del 15 luglio 1947;

Viste le istanze dei candidati;

Ritenuto che i candidati dott. Marangoni Felice (25° graduato), dott. Contarini Giulio (28° graduato) e dott. Tabanelli Sigfrido (30° graduato), non hanno diritto alla nomina, in quanto le sedi indicate in ordine di preferenza nelle relative istanze per le quali essi hanno inteso concorrere sono state assegnate ad altri candidati che li precedono in graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati compresi nella graduatoria degli idonei nel concorso suindicato sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ciascuno indicato:

1. Rossi Gioacchino fu Aldo: Ravenna, condotta di Coccolia;

2. Amadei Alessandro fu Matteo: Ravenna, condotta di Piangipane;

3. Marcucci Dante fu Giuseppe: Russi, condotta del 1° reparto;

4. Boschi Luigi fu Alberto: Faenza, condotta di Granarolo;

5. Errani Augusto fu Aldo: Ravenna, condotta di Mezzano;

6. Micheloni Marcello di Carlo: Castelbolognese, 1ª condotta;

7. Biffi Giancarlo fu Raffaele: Solarolo (condotta unica);

8. Bazzocchi Giuseppe fu Angelo: Ravenna, condotta di Castiglione;

9. Montanari Cesare di Antonio: Faenza, condotta di Prada;

10. Jacchini Umberto di Giuseppe: Cervia, 1ª condotta urbana;

11. Taroni Giovanni fu Luigi: Castelbolognese, 2ª condotta;

12. Bucci Ulisse fu Achille: Cotignola, condotta del 1° reparto;

13. Placci Raimondo fu Domenico: Brisighella, condotta capoluogo;
14. Barcaroli Ilio fu Alvise: Sant'Agata sul Santerno (condotta unica);
15. Reatti Petronio di Gaetano: Lugo, condotta di San Polito Bizzuno;
16. Servidori Ambrogio fu Ciro: Ravenna, condotta di Gambellara;
17. Lucherini Aldo di Guido: Bagnacavallo, condotta di Masiera;
18. Rossi Mario di Francesco: Ravenna, condotta di Sant'Alberto Sav.;
19. Flamigni Guido di Agostino: Ravenna, condotta di Porto Corsini;
20. Savini Alberto fu Luigi: Ravenna, condotta di Sant'Alberto Mandriole;
21. Drei Giulio fu Girolamo: Bagnara di Romagna (condotta unica);
22. Strada Alfonso fu Giuseppe: Cervia, condotta di Castiglione;
23. Del Percio Silvio fu Ascanio: Cervia, condotta di Cannuzzo;
24. Santolini Pietro fu Giovanni: Conselice, condotta di Chiesanuova;
25. Alboni Arnaldo di Arturo: Conselice, condotta di Lavezzola;
26. Pizzigati Mario di Pietro: Ravenna, condotta di Savio;
27. Luminasi Filippo di Primo: Conselice, condotta di San Patrizio;
28. Parenti Cesarino di Mario: Massalombarda, condotta consorziale di Villa Serraglio (Massalombarda) e Spazzate Sassatelli (Imola).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ravenna, addì 18 agosto 1950

Il prefetto: CIGLIESE

(3786)

PREFETTURA DI VARESE

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 17282 San. in data 23 giugno 1949, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1946 ai vincitori del concorso bandito con il decreto prefettizio n. 15032 San. del 27 giugno 1947;

Visto che il dott. Zanella Emilio, 7° in graduatoria, vincitore della condotta consorziale di Albizzate-Solbiate Arno è decaduto dalla nomina per non aver assunto servizio entro il termine stabilitogli con la deliberazione relativa;

Dato atto che i dottori Vito Vitalone (24° graduato), Bresciani Oliviero (26°), Parolari Mario (28°), Daolio Renato Mario (32°), Preite Cesare (35°), Buffoli Riccardo (38°), Salvini Amalio (48°), Giampietro Cabrini (52°), Bernardino Sonzini (54°), Giuseppe Valsecchi (58°), Ugo Bigliardi (59°) e Bolognini Giuseppe (60°), hanno rinunziato successivamente alla nomina e che detta sede si è resa pertanto nuovamente vacante;

Considerato che il dott. Michele Carolillo (61° graduato), è decaduto dalla nomina per non aver assunto servizio entro il termine stabilitogli con la deliberazione di nomina;

Considerato che il dott. Mario Geroli, 62° graduato, ha diritto alla nomina per la sede di che trattasi;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Mario Geroli, domiciliato ad Albizzate, è assegnato alla condotta consorziale di Albizzate con Solbiate Arno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune capo-consorzio.

Varese, addì 16 agosto 1950

Il prefetto: D'ALESSANDRO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 17282 San. in data 23 giugno 1949, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti al 30 novembre 1946 ai vincitori del concorso bandito con il decreto prefettizio n. 15032 San. del 27 giugno 1947;

Dato atto che i dottori Stefano Morabito (36° graduato), Giuseppe Casale (37°), Domenico Conte (41°), Giuseppe Frattini (42°), Ferdinando Azimonti (46°), Giuseppe Galli (64°), Matteo Rainisio (65°), Giulio Borgna (66°), Lino Capietti Leonardo Giudici (68°), Ercole Ceretti (75°), Renato Lazzari (76°), Giuseppe Gouigoux (78°) e Giovanni Pagliaini (79°), hanno rinunziato alla sede di Veddasca;

Dato atto che detta condotta è tuttora vacante e che ha diritto alla nomina, a termini di legge, il dott. Guido Perina, 80° graduato, domiciliato a Besnate;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Guido Perina, domiciliato a Besnate (Varese) è assegnato alla condotta medica consorziale di Veddasca con Garabiolo di Maccagno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune capo consorzio.

Varese, addì 9 agosto 1950

Il prefetto: D'ALESSANDRO

(3792)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.